



# **Tribunale di Ferrara**

*Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali*

Ai signori curatori dei fallimenti

**Il Giudice delegato alle procedure concorsuali,**

avendo riscontrato che in molti casi il rendiconto finale viene strutturato dal curatore soltanto come rendiconto contabile o di cassa, ricorda ai curatori fallimentari che il rendiconto che il curatore è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 116 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere non soltanto di cassa, ma anche di gestione, e cioè deve consistere sia “nell'esposizione analitica delle operazioni contabili”, sia nella descrizione “delle attività di gestione della procedura”, al fine di consentire al fallito e ai creditori di conoscere e valutare l'operato della curatela fallimentare.

Al rendiconto non è necessario allegare i documenti relativi alle varie attività compiute e giustificativi della gestione, essendo sufficiente il richiamo agli stessi, in maniera tale da renderne facile la ricerca e l'identificazione all'interno del fascicolo fallimentare.

Va invece allegato il registro previsto dall'art. 38 del r.d. n. 267 del 1942.

Quanto al contenuto del rendiconto di gestione, da allegare al rendiconto di cassa, il curatore, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, dovrà esporre in maniera particolareggiata tutta l'attività svolta, descrivendola sin dall'inizio e fino al momento della presentazione del rendiconto e dovrà indicare inoltre l'attività che sarà presumibilmente svolta fino alla chiusura della procedura, in modo tale da consentire ai soggetti legittimati un controllo sulla gestione (e cioè una “valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della

carica”) e sui risultati raggiunti (v. al riguardo, fra le altre, Cass., sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21653, Cass., sez. I, 13 giugno 2008, n. 16019, Cass., sez. I, 10 settembre 2007, n. 18940, nonché Cass., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22472, secondo la quale “l’obbligo di rendere il conto della gestione ha” “natura soprattutto sostanziale, in quanto diretto a rappresentare tra l’altro “l’opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni”, criteri che non a caso sono previsti dal D.M. 28.7.1992 n. 570”, così come da “quelli che prima di esso hanno regolato la materia dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e ai commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata”).

Nel rendiconto di gestione, in particolare, deve essere dato atto sinteticamente:

- a) dell’attività di acquisizione e di valutazione dell’attivo;
- b) delle modalità di liquidazione dei beni mobili ed immobili;
- c) dell’eventuale affitto dell’azienda o di rami della stessa;
- d) dell’attività di recupero dei crediti, sia in sede giudiziale, che in sede stragiudiziale, con l’indicazione delle ragioni delle eventuali difformità fra l’ammontare delle somme realizzate e i valori contabili;
- e) dell’accertamento di eventuali responsabilità degli organi della società fallita e delle relative azioni proposte o delle ragioni per le quali le stesse non sono state esercitate;
- f) delle azioni revocatorie e di ricostruzione del patrimonio del fallito o della società fallita;
- g) delle transazioni autorizzate e delle relative motivazioni;
- h) dell’attivo complessivamente realizzato, con l’indicazione della tipologia dei beni e dei crediti da cui esso è derivato e con la specificazione dei risultati finali difformi rispetto alle iniziali previsioni del programma di liquidazione;
- i) del passivo accertato, con l’indicazione dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari;
- l) dei riparti parziali eventualmente eseguiti, con l’indicazione delle somme ripartite e delle percentuali dei crediti soddisfatti;
- m) della prevedibile o prevista tipologia di chiusura del fallimento;
- n) dei crediti che saranno presumibilmente soddisfatti in sede di riparto finale, qualora esso abbia luogo.

Il curatore dovrà altresì illustrare, nel rendiconto finale, l'attività relativa all'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (art. 104 del r.d. n. 267 del 1942) e, nel caso in cui sia stato proposto un concordato fallimentare, il contenuto della proposta e gli adempimenti effettuati ai sensi degli artt. 125 e ss. del r.d. n. 267 del 1942.

Il rendiconto dovrà essere coerente con il contenuto dei vari rapporti riepilogativi depositati semestralmente, che, indipendentemente da eventuali osservazioni, non possono impedire contestazioni finali, con riferimento al contenuto del rendiconto di gestione.

Il rendiconto, che deve essere presentato dal curatore "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni", deve essere depositato e comunicato secondo quanto previsto dall'art. 116 del r.d. n. 267 del 1942 e all'udienza fissata dal Giudice delegato il curatore dovrà fornire la prova documentale delle comunicazioni effettuate ai soggetti indicati dal terzo comma della norma da ultimo menzionata.

Ferrara, 24 marzo 2012.

Il Giudice delegato  
(*dott. Stefano Giusberti*)

